

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 dicembre 2020, n. 138

Approvazione di Accordo di programma tra la Regione Piemonte ed i Comuni di Camagna Monferrato, Cella Monte, Frassinello Monferrato, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato e Vignale Monferrato per la realizzazione dell'intervento denominato "Monferrato Infernot".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

la Regione Piemonte, d'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, con le Province di Alessandria, Asti, Cuneo, dall'anno 2012 con il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha promosso il progetto di candidatura "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte - Langhe – Roero e Monferrato"- a Patrimonio Mondiale dell'UNESCO;

nell'ambito delle varie iniziative attivate sul territorio, i Comuni di Camagna Monferrato, Cella Monte, Frassinello Monferrato, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato e Vignale Monferrato collocati nell'ambito dei paesaggi vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato riconosciuto dall'UNESCO come 50° sito italiano del Patrimonio Mondiale dell'Umanità - corezone della sesta componente del Sito seriale "Monferrato degli infernot", hanno sottoscritto nel settembre 2014 un "documento di intenti" che sanciva e formalizzava la comune volontà di avviare e perseguire in forma unitaria e condivisa una concreta azione di valorizzazione dell'intero territorio.

la Giunta Regionale, con proprio atto n. 27-1743 del 13.07.2015 s.m.i, ha individuato, tra gli altri, la valorizzazione turistica del patrimonio UNESCO quale ambito di intervento per sostenere lo sviluppo dei territori a vocazione turistica, la rivitalizzazione dei territori turistici in declino e il miglioramento qualitativo dei territori turistici forti;

Dato atto che:

i Comuni sopra evidenziati, con nota prot. 1700 del 31 ottobre 2018, hanno richiesto alla Regione Piemonte un aiuto, da definirsi mediante la sottoscrizione di un Accordo di programma, per il finanziamento dell'iniziativa denominata "Monferrato Infernot" mirata allo sviluppo di interventi per il restauro degli "Infernot" pubblici esistenti presso i vari Comuni sopra definiti nonché la riqualificazione di aree e vie pubbliche dei rispettivi centri storici per la valorizzazione del territorio.

ai fini della definizione e sottoscrizione dell'Accordo di programma in argomento, la Regione ha promosso, in qualità di titolare del medesimo, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 267/2000, il relativo procedimento convocando la prima Conferenza in data 20 febbraio 2019 nel corso della quale le parti interessate hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione dell'Accordo di programma;

in data 3 aprile 2019 si è concluso positivamente il summenzionato procedimento.

Richiamato che, con delibera della Giunta regionale n. 136-9043 del 16 maggio 2019, è stato approvato lo schema definitivo dell'Accordo di programma finalizzato alla realizzazione dell'iniziativa denominata "Monferrato Infernot" comprensivo dei relativi Allegati e che con lo stesso provvedimento è stato demandato al Presidente della Giunta Regionale o, in sua vece, all'Assessore delegato, la stipula del medesimo;

Preso atto che l'Accordo di programma "Monferrato Infernot" comprensivo degli allegati 4), 5), parti integranti dello stesso, è stato sottoscritto in data 22 maggio 2019 dai legali rappresentanti degli Enti interessati, o loro delegati, e costituisce parte integrante del presente Decreto;

Visto che la copertura finanziaria del suddetto Accordo di programma, pari ad € 745.500,00 è assicurata:

- per risorse pari a € 600.000,00, dallo stanziamento iscritto con legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021” sul Cap. 242360/2019 e 242360/2020 “Fondo per il finanziamento degli Accordi di programma”;
- per risorse pari a € 145.500,00 dalle quote di finanziamento dei singoli Comuni interessati come da attestazioni dei Responsabili finanziari agli atti della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport;

Visto l’art. 34 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma L.R. 51/97 art. 17”;

Vista la D.G.R. 16 febbraio 2004, n. 60-11776 “Modifica all’art. 7, comma 7 punto 1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma (DGR 24 novembre 1997, n. 27-23223)”;

Vista la DGR 9 febbraio 2009, n. 25-10762 “Modifica della DGR 24 novembre 1997, n. 27-23223 relativa all’assunzione delle iniziative delle direttive in merito al procedimento amministrativo degli Accordi di programma”

Vista la DGR. 3 agosto 2018, n. 1-7327 “Parziale modifica dell’allegato della D.G.R. 24 novembre 1997 n. 27-23223 di assunzione direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma”;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto trova copertura nella DGR 16 maggio 2019, n. 136-9043.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

decreta

E’ approvato, ai sensi del comma 4, dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 27-23223 del 24/11/1997 e s.m.i. l’Accordo di programma tra la Regione Piemonte ed i Comuni di Camagna Monferrato, Cella Monte, Frassinello Monferrato, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato e Vignale Monferrato per la realizzazione dell’intervento denominato “Monferrato Infernot”; sottoscritto digitalmente in data 22 maggio 2019 ed i relativi allegati 4), e 5), parti integranti e sostanziali dello stesso allegato, in copia analogica ai sensi dell’art.23, comma 1 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (rendition con impronta SHA del documento ca85a1c3-7d58-11e9-aa1a-fd2a2431976a) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

E’ istituito il Collegio di Vigilanza ai fini della corretta applicazione dell’Accordo di programma, composto dai rappresentanti degli Enti che lo hanno sottoscritto e presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o suo delegato, i cui compiti sono stabiliti ed esercitati secondo le modalità dell’art. 10 dell’Accordo medesimo.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto trova copertura nella DGR 16 maggio 2019, n. 136-9043.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, unitamente al testo dell’Accordo di programma sottoscritto con firma digitale in data 22 maggio 2019.

Alberto Cirio

Allegato

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE ED I COMUNI DI FRASSINELLO MONFERRATO, OTTIGLIO, ROSIGNANO MONFERRATO, OZZANO MONFERRATO, CELLA MONTE, VIGNALE MONFERRATO, OLIVOLA, SALA MONFERRATO E CAMAGNA MONFERRATO, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "MONFERRATO INFERNOT"

PREMESSO CHE

La Regione Piemonte, d'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, con le Province di Alessandria, Asti, Cuneo, dall'anno 2012 con il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali hanno promosso il progetto di candidatura "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe – Roero e Monferrato" a Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.

La consegna del Dossier candidatura nel gennaio 2013 a Parigi ha coronato i molti anni di lavoro e di stretta collaborazione tra gli Enti promotori e le Amministrazioni locali che, insieme, hanno fortemente creduto nell'ambizioso progetto di far riconoscere a livello mondiale il valore eccezionale del paesaggio e della cultura del vino delle colline centrali piemontesi.

Le comunità locali, anche grazie all'importante processo di sensibilizzazione che la candidatura ha generato, sono particolarmente interessate ai temi della qualità del paesaggio e dell'architettura locale: il riconoscimento ottenuto ha rappresentato un incentivo a realizzare una serie di azioni coordinate mirate a valorizzare il territorio e a stimolare la sua vocazione turistica e culturale.

TENUTO CONTO CHE

Nell'ambito delle varie iniziative attivate sul territorio, i Comuni di Camagna Monferrato, Cella Monte, Frassinello Monferrato, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato e Vignale Monferrato collocati nell'ambito dei paesaggi vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato riconosciuto dall'UNESCO come 50° sito italiano del Patrimonio Mondiale dell'Umanità - corezone della sesta componente del Sito seriale "Monferrato degli infernot", hanno sottoscritto nel settembre 2014 un "documento di intenti" che sanciva e formalizzava la comune volontà di avviare e perseguire in forma unitaria e condivisa una concreta azione di valorizzazione dell'intero territorio.

Questo documento di intenti ha come obiettivi:

- la valorizzazione comune e sinergica delle tradizioni locali, ricomprendendo la storia, la cultura contadina, il folklore al fine di una crescita culturale, ambientale, sociale, economica e turistica del Monferrato casalese;
- l'attivazione di progetti e azioni volte a favorire ed incentivare la messa in sicurezza e l'accessibilità degli "Infernot", soggetti antropici, ambientali e culturali su cui si basa il riconoscimento Unesco.

Alla luce di quanto sopra i Comuni interessati con nota prot. 1700 del 31 ottobre 2018, hanno richiesto alla Regione Piemonte un cofinanziamento proponendo i relativi progetti di intervento.

Al fine di perseguire gli obiettivi sopra evidenziati si rende opportuno addivenire in tempi brevi alla stipula di un Accordo di programma per consentire ai 9 Comuni interessati la realizzazione degli interventi proposti

Il Presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino con nota prot. n. 3219/A12 PRE del 13 febbraio 2019 ha nominato il dott. Mario Gobello, Dirigente del Settore Offerta Turistica e Sportiva della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Responsabile del Procedimento dell'Accordo nonché delegato il Dirigente medesimo a rappresentare la Regione nel procedimento di Accordo relativamente alle conferenze di avvio, svolgimento e conclusione.

In data 20 febbraio 2019 è stata convocata la Prima Conferenza nella quale è stato evidenziato che il contributo regionale complessivo richiesto per il finanziamento delle iniziative ammonta ad € 600.000,00 mentre il cofinanziamento locale ammonta ad € 145.500,00.

In data 3 aprile 2019 si è svolta la Conferenza finale nell'ambito della quale i Comuni interessati hanno illustrato i singoli interventi che intendono attivare e più' precisamente:

- Camagna Monferrato – intervento di “Restauro dell’Infernot di Casa Giamboni”- progetto approvato con D.G.C. n. 30 del 26.03.2019 - costo € 66.000,00 di cui € 52.800,00 di contributo regionale ed € 13.200,00 a carico del Comune ;
- Cella Monte – intervento di “Pavimentazione del centro storico per accesso Infernot” - progetto approvato con D.G.C. n. 18 del 28.03.2019 - costo € 96.000,00 di cui € 74.400,00 di contributo regionale ed € 21.600,00 a carico del Comune;
- Frassinello Monferrato – intervento di “Restauro e apertura Infernot presso Palazzo di proprietà comunale”, - progetto approvato con D.G.C. n. 25 del 30.03.2019 - costo € 62.000,00 di cui € 53.600,00 di cui contributo regionale ed € 8.400,00 a carico del Comune;
- Olivola – intervento di “Pavimentazione Piazza Europa” progetto approvato con D.G.C. n. 21 del 30.03.2019 - costo € 53.000,00 di cui € 45.650,00 di contributo regionale ed € 7.350,00 a carico del Comune;
- Ottiglio – intervento di “Pavimentazione via centrale Moleto fino a Belvedere” progetto approvato con D.G.C. n. 28 del 30.03.2019 - costo € 58.000,00 di cui € 48.400,00 di contributo regionale ed € 9.600,00 a carico del Comune;
- Ozzano Monferrato – intervento di “Realizzazione illuminazione artistica nel centro storico” - progetto approvato con D.G.C. n. 33 dell’1.04.2019 - costo € 60.000,00 di cui € 48.500,00 di contributo regionale ed € 11.500,00 a carico del Comune;
- Rosignano Monferrato – intervento di “Ristrutturazione Casa Cassano” progetto approvato con D.G.C. n. 39 del 28.03.2019 - costo € 198.500,00 di cui € 153.500,00 di contributo regionale ed € 45.000,00 a carico del Comune;
- Sala Monferrato – intervento di “Pavimentazione Via San Francesco” progetto approvato con D.G.C. n. 26 del 2.04.2019 - costo € 98.000,00 di cui € 77.950,00 di contributo regionale ed € 20.050,00 a carico del Comune;
- Vignale Monferrato – intervento di “Pavimentazione Via Bergamaschino fino al Belvedere” - progetto approvato con D.G.C. n. 22 del 29.03.2019 - costo € 54.000,00 di cui € 45.200,00 di contributo regionale ed € 8.800,00 a carico del Comune.

La copertura finanziaria del contributo regionale complessivo di € 600.000,00 è assicurata dalle risorse rese disponibili dalla L.r 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione 2019/2020” art. 3, comma 2.

TUTTO CIÒ PREMESSO

visto l’art. 34, comma 1 e 6, del D.L.gs. n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17, e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 1-7327 del 3 agosto 2018 “Parziale modifica dell’allegato della D.G.R. 24 novembre 1997 n. 27-23223 di assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma”;

atteso che i singoli R.U.P. sono stati individuati con le deliberazioni delle Giunte Comunali di seguito elencate:

- Comune di Camagna -atto n. 22 del 5.03.2019;
- Comune di Cella Monte - atto n. 9 del 7.03.2019;
- Comune di Frassinello Monferrato - atto n.3 del 23.03.2019;
- Comune di Olivola – atto n. 18 dell’11.03.2019 ;
- Comune di Ottiglio – atto n. 20 del 23.02.2019;
- Comune di Ozzano Monferrato – atto n. 24 del 12.03.2019 ;
- Comune di Rosignano Monferrato atto n. 24 del 26.02.2019 ;
- Comune di Sala Monferrato - atto n. 19 del 8.03.2019 ;
- Comune di Vignale Monferrato – atto n. 12 del 25.02.2019;

CONSIDERATO

che la Regione Piemonte in qualità di soggetto promotore dell’Accordo di Programma ha provveduto alla pubblicazione dell’avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del 7 marzo 2019;

che nel corso della Conferenza conclusiva in data 3 aprile 2019 le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all’Accordo di programma (vd. verbale in pari data agli atti della Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport) e alla bozza del testo dell’Accordo medesimo e dei relativi allegati;

TRA

La REGIONE PIEMONTE rappresentata dall’Assessore Antonella Parigi giusta delega del Presidente della Giunta Regionale n. 10347 del 20 maggio 2019 in attuazione di quanto previsto con la D.G.R. n. 136-9043 del 16 maggio 2019 di seguito, per brevità citata come “Regione”;

E

II COMUNE di CAMAGNA MONFERRATO, rappresentato dal Sindaco Claudio Scagliotti a ciò autorizzato con deliberazione n. 35 del 24 aprile 2019;

II COMUNE di CELLA MONTE, rappresentato dal Sindaco Maurizio Deevasis a ciò autorizzato con deliberazione n. 23 del 18 aprile 2019;

II COMUNE di FRASSINELLO MONFERRATO, rappresentato dal Vice Sindaco Egidio Zorzi a ciò autorizzato con deliberazione n. 28 del 23 aprile 2019

II COMUNE di OLIVOLA , rappresentato dal Sindaco Gianmanuele Grossi a ciò autorizzato con deliberazione n. 19 del 23 aprile 2019;

II COMUNE di OTTIGLIO, rappresentato dal Sindaco Franco Barberis a ciò autorizzato con deliberazione n. 13 del 13 aprile 2019;

II COMUNE di OZZANO MONFERRATO , rappresentato dal Sindaco Davide Fabbri a ciò autorizzato con deliberazione n. 41 del 23 aprile 2019;

II COMUNE di ROSIGNANO MONFERRATO, rappresentato dal Sindaco Cesare Chiesa a ciò autorizzato con deliberazione n. 49 del 17 aprile 2019;

II COMUNE di SALA MONFERRATO , rappresentato dal Sindaco Claudio Saletta a ciò autorizzato con deliberazione n. 36 del 23 aprile 2019;

II COMUNE di VIGNALE MONFERRATO, rappresentato dal Sindaco Franco Ferrari a ciò autorizzato con deliberazione n. 29 del 19 aprile 2019;

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1 Premesse ed allegati

1. Le premesse e gli Allegati 4) denominati “Schede Intervento” e Allegato 5 “Piano degli interventi” formano parte integrante, formale e sostanziale del presente Accordo di programma.
2. Le “Schede Intervento” sono compilate all’interno del sistema informativo locale regionale “Sistema Gestionale Finanziamenti”.

Articolo 2 Finalità dell’Accordo

L'Accordo ha ad oggetto la realizzazione dell'intervento denominato “Monferrato Infernot” di cui agli Allegati 4) che illustrano la descrizione sintetica, il soggetto attuatore, l’oggetto del finanziamento con il relativo costo, il quadro delle risorse con indicazione della relativa fonte e lo stato della progettazione.

Articolo 3 Soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma sono:

- la Regione Piemonte;
- il Comune di Camagna Monferrato;
- il Comune di Cella Monte;
- il Comune di Frassinello Monferrato;
- il Comune di Olivola;
- il Comune di Ottiglio;
- il Comune di Ozzano Monferrato;
- il Comune di Rosignano Monferrato;
- il Comune di Sala Monferrato;
- il Comune di Vignale Monferrato;

Articolo 4 Soggetto responsabile, soggetto beneficiario e attuatore e Strutture amministrative coinvolte

1. Soggetto responsabile, in qualità di promotore e titolare dell'Accordo di programma, è la Regione Piemonte.
2. Il Responsabile del procedimento di Accordo di programma è il Dott. Mario Gobello in qualità di responsabile del Settore Offerta Turistica e Sportiva della Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport.
3. I soggetti attuatori e beneficiari sono i Comuni di Camagna Monferrato, Cella Monte, Frassinello Monferrato, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato e Vignale Monferrato interessati alla realizzazione delle opere di cui al presente Accordo.

Articolo 5 Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende:

- per "Accordo", il presente Accordo di programma avente ad oggetto l'intervento di cui agli Allegati 4);
- per "Parti", i soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- per soggetto promotore dell'Accordo: la Regione Piemonte;
- per "soggetti beneficiari, attuatori dell'Accordo e realizzatori degli interventi": i Comuni di Camagna Monferrato, Cella Monte, Frassinello Monferrato, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato e Vignale Monferrato;
- per "Interventi", i progetti di cui all'Allegato 5);
- per "Sistema Gestionale Finanziamenti", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;

- per “Scheda Intervento”, le schede, sia in versione cartacea che in versione informatica, di cui agli Allegati 4);
- per “Piano Interventi” l’allegato 5;
- per “Responsabile dell’Attuazione dell’Accordo di programma”(RAP), il Dott. Mario Gobello;
- per “Responsabili degli interventi” (RUP): i soggetto individuati dal singoli comuni interessati
- per “Collegio di vigilanza”, l’organismo di cui al successivo articolo 10.

Articolo 6

Costo dell’intervento e fonti di finanziamento

- Il valore complessivo dell’ intervento di cui all’art. 2, ammonta a euro 745.500,00.
- Il finanziamento degli intervento di cui al comma 1) viene posto per € 600.000,00 a carico della Regione Piemonte e per € 145.500,00 a carico dei 9 Comuni coinvolti.
- La Regione farà fronte, per l’importo di euro 600.000,00, mediante le risorse rese disponibili con la L.r 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione 2019/2020” art. 3, comma 2.
- Il Comune di Camagna Monferrato farà fronte, per l’importo di euro 13.200,00 mediante le risorse rese disponibili sul codice 20150101, art. 6 Miss.1 Tit. 2 del Bilancio di Previsione 2019/2021.
- Il Comune di Cella Monte farà fronte, per l’importo di euro 21.600,00 mediante le risorse rese disponibili sul cap. 4035/99 del Bilancio di Previsione 2019/2021.
- Il Comune di Frassinello Monferrato farà fronte, per l’importo di euro 8.400,00 mediante le risorse rese disponibili sul capitolo 4033 del Bilancio di Previsione 2019/2021.
- Il Comune di Olivola farà fronte, per l’importo di euro 7.350,00 mediante le risorse rese disponibili sul cap. 3064 del Bilancio Pluriennale 2019/2021.
- Il Comune di Ottiglio farà fronte, per l’importo di euro 9.600,00 mediante le risorse rese disponibili sulla Missione 1 Programma 05 Titolo 2 del Bilancio di Previsione 2019/2021.
- Il Comune di Ozzano Monferrato farà fronte, per l’importo di euro 11.500,00 mediante le risorse rese disponibili sul cap. 290 del Bilancio di Previsione 2019/2021.
- Il Comune di Rosignano Monferrato farà fronte, per l’importo di euro 45.000,00 mediante le risorse rese disponibili sul cap. 3073 del Bilancio di Previsione 2019/2021.
- Il Comune di Sala Monferrato farà fronte, per l’importo di euro 20.050,00 mediante le risorse rese disponibili sul cap. 4035 del Bilancio di Previsione 2019/2021.
- Il Comune di Vignale Monferrato farà fronte, per l’importo di euro 8.800,00 mediante le risorse rese disponibili sul cap. 3055 del Bilancio di Previsione 2019/2021.
- Le economie, compresi i ribassi d’asta o i minori costi, derivanti dall’attuazione dell’intervento individuato nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio e ritorneranno in disponibilità, pro quota, dei soggetti finanziatori dell’Accordo.
- I soggetti beneficiari/realizzatore, per l’attuazione degli interventi, utilizzano un sistema di contabilità separata.

In tutti i casi in cui si verificano variazioni in aumento del costo del progetto indicato nelle "schede intervento" allegate, la quota di co-finanziamento regionale resterà invariata e il maggior onere sarà a totale carico di ciascun Ente attuatore.

Nel caso in cui, a seguito della definizione finale dei singoli quadri economici dei progetti (progetto esecutivo) o di modifiche in senso riduttivo degli stessi, di rideterminazione dei quadri economici in applicazione del ribasso d'asta conseguito in sede di aggiudicazione dei lavori, di risparmi conseguiti nel corso della gestione del singolo intervento e sulle somme a disposizione di cui al relativo quadro economico, ecc., si realizzino economie rispetto a quanto preventivato, le quote di co-finanziamento regionale saranno proporzionalmente ridotte e le relative economie ritorneranno nella disponibilità pro quota dei soggetti finanziatori.

Articolo 7

Co-finanziamento regionale ed economie di spesa

In tutti i casi in cui si verificano variazioni in aumento del costo dei singoli progetti indicato nel "Piano interventi" allegato, le quote di co-finanziamento regionale resteranno invariate e i maggiori oneri dovranno essere sostenuti da ciascun Ente attuatore.

Articolo 8

Liquidazione del finanziamento

La liquidazione del contributo per il finanziamento per ogni singolo intervento in Accordo avviene nel seguente modo:

a. Primo acconto:

30% del contributo assegnato, successivamente alla stipula del presente Accordo e della sua successiva approvazione e pubblicazione sul BURP a cura del soggetto proponente.

b. Secondo acconto:

50% del contributo rideterminato, in applicazione del ribasso d'asta conseguito, al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori pari al 30% del costo, rideterminato riferito ai singoli progetti. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale, di cui al successivo comma 3, copia del contratto di affidamento dei lavori o della concessione completa del piano economico finanziario nonché autocertificazione attestante:

- che il progetto esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- l'avvenuta consegna dei lavori all'impresa affidataria;
- il quadro economico, rideterminato, a seguito di eventuale ribasso d'asta conseguito;
- il raggiungimento di una spesa pari al 30% del costo rideterminato riferito ai singoli progetti a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta conseguito in sede di gara;

Qualora la realizzazione dell'intervento avvenga ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 56/2017 (Finanza di progetto) dovrà essere trasmessa, oltre a quanto sopra definito, copia del relativo contratto di concessione completo del piano economico finanziario asseverato.

c. Saldo:

20% del contributo, rideterminato, o minor somma necessaria, a seguito di presentazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione e di rendicontazione finale di spesa. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:

- il positivo collaudo dell'opera o della sua regolare esecuzione;
- l'ottemperanza a tutte le prescrizioni realizzative contenute nei provvedimenti autorizzativi;

dovrà inoltre essere prodotta:

- copia del provvedimento amministrativo di approvazione del quadro riepilogativo finale di tutte le spese sostenute e del certificato di collaudo/regolare esecuzione;
- dimostrazione dell'avvenuta liquidazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera oggetto del presente Accordo.

Nell'ipotesi di attuazione dell'iniziativa mediante contratto di "Concessione", "Partenariato pubblico privato", "Finanza di progetto", la contabilizzazione dei lavori ed il relativo certificato di collaudo/regolare esecuzione dovranno essere riferiti all'intero investimento realizzato, mentre, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, l'importo fatturato dal Concessionario/Operatore economico/Promotore all'Ente appaltante dovrà essere pari al "Prezzo" riconosciuto da quest'ultimo al Concessionario/Operatore economico/Promotore stesso.

Le modalità sopra descritte di trasferimento delle risorse finanziarie sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati relativi alle spese sostenute nel previsto sistema di monitoraggio e ai successivi controlli di cui all'articolo 12.

Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a Regione Piemonte – Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - Settore Offerta Turistica e Sportiva, Via Bertola, 34 Torino.

Articolo 9 Obblighi delle Parti

1. Le Parti si obbligano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli adempimenti previsti nell'Accordo;
2. In particolare, le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per l'intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a) la Regione Piemonte, quale organismo promotore ed i 9 Comuni sottoscrittori, soggetti attuatori e beneficiari, garantiscono l'attività di coordinamento, di vigilanza, e di adempimento di tutti gli atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, oltre che il flusso delle risorse finanziarie di competenza;
3. i soggetti attuatori-beneficiari degli interventi:
 - a) garantiscono l'esecuzione degli stessi, l'aggiornamento dei dati di monitoraggio, il compimento di tutti gli atti occorrenti al rilascio, nei tempi previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;

- b) provvedono a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica “Sistema Gestionale Finanziamenti”, le spese effettuate nell’ambito dell’Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell’intervento;
- c) garantiscono l’accesso degli addetti ai controlli agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell’ambito dell’Accordo;
- d) provvedono a costituire, mediante idoneo atto dell’organo deliberante competente, un vincolo decennale di destinazione d’uso delle opere oggetto degli interventi finanziati con il presente Accordo.

Articolo 10 Collegio di vigilanza

- 1. E’ istituito un Collegio di vigilanza composto dal Presidente della Regione, che lo presiede e dai Sindaci dei Comuni sottoscrittori dell’Accordo.
- 2. Il Collegio di vigilanza vigila sulla corretta applicazione e il buon andamento dell’esecuzione dell’Accordo ai sensi dell’art. 34, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all’articolo 14 della “Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma” allegata alla D.G.R. 27-23223 del 24/11/1997 e s.m.i.

Articolo 11 Controversie

- 1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all’interpretazione, applicazione ed esecuzione dell’Accordo, non ne sospendono l’attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all’articolo 10.
- 2. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest’ultimo per i motivi succitati, tali controversie saranno devolute alla decisione degli organi giurisdizionali in materia competenti.

Articolo 12 Responsabile dell'intervento

- 1. I Responsabili degli interventi (RUP), ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” svolgono i seguenti compiti:
 - a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e

- necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d) aggiornare, tempestivamente, il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel sistema informativo di riferimento.

Articolo 13 Controlli

Ai fini della verifica degli obblighi di cui all'articolo 9 (Obblighi delle Parti) del presente Accordo, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di procedere all'effettuazione di verifiche e controlli. Detti controlli possono essere di due generi:

- a) verifiche amministrative documentali: sono controlli effettuati sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
- b) verifiche in loco: sono controlli effettuati su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.

Articolo 14 Revoche del finanziamento regionale

1. Il finanziamento regionale di cui all'articolo 6, così come erogabile ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo, può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente, di revoca totale o parziale.
2. E' disposta la revoca totale del contributo regionale per i seguenti casi:
 - a) mancato avvio, fatte salve eventuali proroghe, dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;
 - b) mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
 - c) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, fatte salve le ipotesi di proroghe;
 - d) realizzazione parziale dell'intervento che rende vana la finalità dell'opera nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo;
 - e) rinuncia del soggetto beneficiario ad avviare o a realizzare l'intervento;
 - f) mancata destinazione del contributo regionale per l'intervento ammesso;
 - g) rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
 - h) modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione, a qualunque titolo, dei beni acquistati con il contributo regionale nei dieci anni successivi alla conclusione dell'intervento;
 - i) rifiuto del soggetto beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
 - j) inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;

- k) mancato invio da parte del soggetto beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.
3. La revoca totale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora e dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.
4. E' disposta la revoca parziale del contributo regionale per i seguenti casi:
- a) realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'opera nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - b) accertamento, a seguito di verifica finale, di un importo di spese sostenute dal soggetto beneficiario in misura inferiore rispetto alle spese ammesse con il provvedimento regionale di concessione.
5. La revoca parziale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la riduzione proporzionale del finanziamento regionale in relazione alle minori opere e alla minor spesa ammessa.
6. Riguardo all'intervento oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per disposizioni di legge.
7. Sono fatti, altresì, salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 15 **Inerzia, ritardo ed inadempimento**

1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.
3. La revoca del finanziamento di cui all'articolo 14 non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 16 **Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa**

Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 17

Durata dell'Accordo

1. L'Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2021 e impegna le Parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre alla preventiva approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 10.

Articolo 18

Variazioni degli interventi - Decadenza di interventi

1. Gli interventi oggetto del presente Accordo non possono essere modificati, nemmeno parzialmente, senza il consenso unanime delle Parti che lo hanno sottoscritto.
2. Proposte di varianti progettuali all'intervento (diverse da quelle in corso d'opera di cui all'Art. 19), che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie, saranno valutate secondo le modalità di cui all'Art.20.
3. Nel caso in cui emerga, in qualunque momento dell'iter attuativo dei progetti, l'impossibilità a realizzare l'opera e/o al rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti, la Regione potrà proporre lo stralcio dell'iniziativa, promuovendo a tal fine la convocazione del Collegio di vigilanza che si pronuncerà secondo le modalità di cui all'Articolo 20.
4. Lo stralcio dell'intervento comporta la decadenza automatica del contributo regionale a favore di tale opera e l'avvio della procedura di recupero delle somme eventualmente anticipate fino a quel momento.
5. L'eventuale richiesta di sostituzione dell'intervento stralciato su richiesta dell'Ente attuatore, per le ragioni sopra descritte, con altre iniziative che soddisfino gli stessi criteri di ammissibilità e le finalità, nonché i criteri di inserimento nell'Accordo di Programma, compreso il rispetto dei tempi di attuazione delle opere, sarà valutata nell'ambito del Collegio di vigilanza che si pronuncerà secondo le modalità di cui al successivo Art. 20.

Articolo 19

Varianti progettuali

1. Eventuali varianti in corso d'opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia. Tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate, debitamente motivate, dal soggetto attuatore/beneficiario al Responsabile del procedimento di Accordo che le verificherà e le sottoporrà alla valutazione del Collegio di Vigilanza.
2. Proposte di varianti progettuali, che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie, dovranno essere valutate secondo le modalità di cui all'Art.20
3. Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito di dette varianti sono a carico della stazione appaltante dell'opera.

Articolo 20

Modifiche dell'Accordo

L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione e comunque nel rispetto delle direttive approvate con D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 e s.m.i.

Articolo 21 Varianti urbanistiche

Il presente Accordo di programma non comporta variazioni urbanistiche.

Articolo 22 Dichiarazione di pubblica utilità

1. Per le opere comprese nelle "Schede Intervento" di cui agli Allegati 4), l'approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle stesse, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 consente l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ("Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità").
3. Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dal soggetto attuatore derivanti da precedenti disposizioni legislative in materia vigenti.

23 Informazione e pubblicità

Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell'Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate.

Articolo 24 Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri enti ed amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma" si intende automaticamente recepita.

Articolo 25 Pubblicazione

Il presente Accordo di programma è approvato con Decreto del Presidente della Regione che ne cura la pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con

firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (articolo 23, comma 1 del D.Lgs. 82/2005).

Articolo 26 Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo valgono le vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato, sottoscritto:

Per la **REGIONE PIEMONTE**

Il Presidente

Per il **COMUNE di CAMAGNA MONFERRATO**

Il Sindaco

Per il **COMUNE di CELLA MONTE**

Il Sindaco

Per il **COMUNE di FRASSINELLO MONFERRATO**

Il Sindaco

Per il **COMUNE di OLIVOLA**

Il Sindaco

Per il **COMUNE di OTTIGLIO**

Il Sindaco

Per il **COMUNE di OZZANO MONFERRATO**

Il Sindaco

Per il **COMUNE di ROSIGNANO MONFERRATO**

Il Sindaco

Per il **COMUNE di SALA MONFERRATO**

Il Sindaco

Per il **COMUNE di VIGNALE MONFERRATO**

Il Sindaco

Allegati al presente Accordo:

- 1) Schede intervento
- 2) Piano degli interventi